

**Determinazione n. 177 del 12.12.2023**

**Oggetto:** Art. 79 CCNL 16.11.2022 "disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - costituzione fondo anno 2023"

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Richiamata la propria determinazione n. 185 del 07.12.2023 ad oggetto: "art. 67 CCNL 21.05.2018 - "disciplina delle risorse decentrate" – costituzione fondo 2022";

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- a) risorse stabili (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- b) risorse variabili (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6."*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita";*

Riscontrato, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, che l'ente, nonostante abbia costituito il fondo e, di conseguenza, concluso la contrattazione integrativa in data successiva alla sottoscrizione del CCNL 2019/2021, non si è avvalso della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, di applicare gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) e di cui al comma 3 nel fondo delle risorse decentrate anno 2022.

Preso dunque atto che gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del CCNL 16/11/2022, decorrenti dall'01/01/2021, di competenza degli anni 2021 e 2022, stante la loro natura di incremento obbligatorio, verranno inseriti quali risorse *una tantum* nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2023;

Rilevato che invece l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018, a favore del fondo delle risorse decentrate, di competenza dell'anno 2022, pari ad € 4.554,06, stante la sua natura di risorsa variabile, non potrà essere recuperato nella parte variabile del fondo anno 2023 e, pertanto, nella predetta parte variabile del fondo anno 2023 verrà inserito solo quello di competenza;

Considerato che quanto sopra esposto si estende allo 0,22% del monte salari 2018 riservato alle posizioni organizzative anno 2022 e di conseguenza lo 0,22% del monte salari 2018 per le posizioni organizzative, pari ad € 269,15, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato, in conformità al recente parere ARAN prot. n. 1832 del 24/02/2023, sarà solo quello di competenza dell'anno 2023;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, il quale ha stabilito che *"le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti – assunzionali e di spesa – fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati"*;

Preso atto, dunque, che la Residenza Francescon, non è assoggettata al regime assunzionale cui sono assoggettati i comuni, previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ma deve tendere ad una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi, anche aventi un elevato rilievo sociale, mantenendo una congruità dei costi ai servizi offerti alla propria utenza;

Dato atto che è stata quantificata in € 65.474,75 la decurtazione del fondo delle risorse decentrate a seguito dell'esternalizzazione del nucleo Quercia e della riorganizzazione del servizio infermieristico, avvenuta a decorrere dall'01/08/2022, per la quale con propria determinazione n. 185 sopra richiamata si era provveduto a decurtare € 46.688,22;

Considerato che a decorrere dall'01/05/2023 è stato esternalizzato il Nucleo Betulla e la decurtazione da applicare al fondo delle risorse decentrate è stata quantificata, in relazione al passaggio avvenuto in corso d'anno in € 13.779,76;

Rilevato che le complessive decurtazioni applicate al fondo de quo per esternalizzazione risultano, dunque, essere:

- Esternalizzazione Nucleo Magnolia € 20.300,00;
- Riduzione dotazione organica e servizio Hospice € 53.423,56;
- Esternalizzazione Nucleo Quercia e riorganizzazione infermieristica € 65.474,75;
- Esternalizzazione Nucleo Betulla dal 01/05/2023 € 13.779,76;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

Richiamati l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e il fondo dei dirigenti;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

## PARTE STABILE

### ➤ Art. 79, comma 1:

#### **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 278.388,67;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - o lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 8.320,00;
  - o lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.665,57;
  - o lett. c) lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità, per € 1.312,48;

**lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 9.717,50;

**lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 1.667,90;

- ### ➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1, pari ad € 6.089,55 (n. 4 unità B3, tempo pieno e n. 1 unità D3, oggi temporaneamente in part time, ma assunta con rapporto di lavoro a tempo "pieno" - per nove mensilità);

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 150.941,41 (al netto delle decurtazioni per esternalizzazione dei servizi suesposti);

## PARTE VARIABILE

Dato atto che:

- per effetto dell'art. 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, nella parte variabile del fondo si aggiunge la quota una tantum delle risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022 che ammonta ad € 19.435,00 (risorse fuori limite);
- vengono rilevate, a consuntivo, in € 215,45 le economie fondo straordinario anno 2022, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d, del CCNL 16/11/2022;
- la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali ai sensi art. 79:
  - o comma 2, lett. a): frazione di r.a personale cessato nel corso dell'anno 2022 € 39,87;
  - o comma 2, lettera b): 1,2% monte salari 1997 € 6.153,01;
  - o comma 2, lettera c): scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva € 55.000,00;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 3, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiunge lo 0,22% del monte salari 2018, quota 2023 per l'importo complessivo di € 4.554,06. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € 85.397,38;

Preso atto che rimane invariato l'importo stanziato per il pagamento del lavoro straordinario pari ad € 7.000,00 mentre lo stanziamento di bilancio relativo al salario accessorio delle posizioni organizzative per l'anno 2023 (retribuzione di posizione + retribuzione di risultato) è pari ad € 19.170,00, al quale si aggiunge l'incremento del budget delle posizioni organizzative, a titolo di retribuzione di risultato, escluso dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, pari allo 0,22% del monte salari 2018, secondo il "rapporto di forza" tra fondo risorse decentrate e salario accessorio delle posizioni organizzative anno 2021 – quota 2023, pari ad € 269,15, per un totale complessivo di risorse destinate alle posizioni organizzative di € 19.439,15;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 236.338,79 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con le relative attualizzazioni a seguito dei decrementi di parte stabile, dovuti alle esternalizzazioni è quantificato in € 262.779,79 e rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il suddetto limite come dimostrato nel seguente prospetto di raffronto:

**TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	412.241,80	392.559,05
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
78/2010 (con segno meno)		-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARIAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	- 156.220,26	-156.220,26
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>256.021,54</b>	<b>236.338,79</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	241,80	51.665,03
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>- 241,80</b>	<b>- 51.665,03</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		19.439,15
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 269,15
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-
ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		-
FONDO STRAORDINARIO	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b>	<b>262.779,74</b>	<b>210.843,77</b>
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>		

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18.01.2023 con la quale sono stati approvati gli atti di programmazione per l'esercizio 2023 previsti dalla DGRV 780/2013 e dal Regolamento interno di Contabilità e nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 32.830,42 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- € 34.000,00 per indennità di comparto

e che pertanto, per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 169.508,37;

Dato atto, altresì, che per le caratteristiche intrinseche all'assetto organizzativo che si sviluppa prevalentemente in attività sanitarie e socio sanitarie assistenziale che si svolgono in turnazioni sulle 24 ore, sono di fatto già impegnate le seguenti somme relative a istituti contrattualmente previsti:

- € 15.000,00 per indennità di condizioni lavoro
- € 133.000,00 per indennità di turno (diurno, festivo, notturno, festivo notturno, infrasettimanale)

Visto il preaccordo sindacale del 23.11.2023 che definisce la proposta di destinazione del fondo per l'anno 2023;

Dato atto che, si rileva dal punto di vista tecnico, un conflitto tra le due destinazioni previste dal comma 3 del' art. 80 del CCNL, conflitto che, dal punto di vista sostanziale, non è superabile. Il citato comma 3, infatti, prevede due vincoli: il primo relativo alla destinazione della parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 e il secondo relativo alla destinazione alla performance di una quota contrattualmente determinata. Per le caratteristiche intrinseche all'assetto organizzativo della Residenza già esposte precedentemente, si rispetta pienamente il primo dei due vincoli, mentre il limite delle risorse messe a disposizione impedisce il contestuale rispetto del secondo vincolo.


Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore unico dei conti in data 11.12.2023 in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate 2023, agli atti dell'amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2023;

Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 20.11.2015 e s.m.i.;

Preso atto dei pareri:  
in ordine alla regolarità tecnica

Parere Favorevole	Istruttore del procedimento	
-------------------	-----------------------------	---

in ordine alla regolarità contabile

Parere Favorevole	Il Responsabile del Servizio Ragioneria	
-------------------	---	--

#### DETERMINA

1. di approvare la premessa al presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 236.338,79, come da allegato A) alla presente Determinazione;
3. di procedere alle seguenti decurtazioni del fondo per esternalizzazione di servizi:
  - Esternalizzazione Nucleo Magnolia € 20.300,00;
  - Riduzione dotazione organica e servizio Hospice € 53.423,56;
  - Esternalizzazione Nucleo Quercia e riorganizzazione infermieristica € 65.474,75;
  - Esternalizzazione Nucleo Betulla € 17.021,95;
4. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
5. di dare atto che le risorse destinate al fondo per il lavoro straordinario ammontano ad € 7.000,00 e quelle destinata al fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato per l'anno 2023 ammontano ad € 19.439,15 e sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente;
6. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi conti del bilancio di previsione per l'anno 2023 afferenti la spesa del personale;
7. di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Finalità del compenso	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 32.830,42
Indennità di comparto	€ 34.000,00

8. di dare atto altresì che l'utilizzo delle risorse disponibili - ai sensi dell'art. 80 del CCNL - avverrà come segue:

Finalità del compenso	IMPORTO
-----------------------	---------

Indennità di condizioni lavoro - art. 70-bis del CCNL 2019-2021	€ 15.000,00
Indennità di turno - art. 30 CCNL 2019-2021	€ 133.000,00
Indennità per specifiche responsabilità - art. 84 CCNL 2019-2021	€ 20.000,00
Progressioni economiche nell'anno	€ 0
Premi correlati alla performance organizzativa ed individuale	€ 1.508,37

9. di comunicare, ai soli fini informativi, il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU Aziendali ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL 16.11.2022;
10. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 7 del vigente Regolamento di Amministrazione.



Il Segretario Direttore  
Dr. Daniele Dal Ben

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02.01.2024.

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - RESIDENZA FRANCESCON ANNO 2023  
CCNL 2019/2021**

**UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018** 278.388,67

<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	1.312,48
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER AUMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021</b>	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>1.312,48</b>

<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	8.320,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.665,57
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1</b>	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	9.717,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	1.667,90
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023	6.089,55
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>27.460,52</b>

**TOTALE RISORSE STABILI** 307.161,67

<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	39,87
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2</b>	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	6.153,01
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	55.000,00
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ARTT. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>61.192,88</b>

<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	

<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1, 2 E 3</b>	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	19.435,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	215,45
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2023	4.554,06
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>24.204,51</b>

**TOTALE RISORSE VARIABILI** 85.397,38

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>392.559,05</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>340.894,03</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>51.665,03</b>

<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	
ESTERNALIZZAZIONE NUCLEO MAGNOLIA	20.300,00
RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA E SOSPENSIONE SERVIZIO HOSPICE	53.423,56
ESTERNALIZZAZIONE NUCLEO QUERCIA E RIORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA	65.474,75

ESTERNALIZZAZIONE NUCLEO BETULLA ANNO 2023 DALL'01/05/2023	17.021,95
ALTRE DECURTAZIONI	
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>156.220,26</b>

<b>TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>236.338,79</b>
--	-------------------